

ISSN 1971-9892

**La disciplina del favoreggiamento della  
prostituzione nella recente giurisprudenza  
costituzionale: continuità e adattamenti  
nella sentenza n. 34 del 2026**

*fascicolo*  
2026/I

**CONSULTA ONLINE**

**MARTA PICCHI**

27 aprile 2026

**MARTA PICCHI**

## La disciplina del favoreggiamento della prostituzione nella recente giurisprudenza costituzionale: continuità e adattamenti nella [sentenza n. 34 del 2026](#)

**TITLE** *The Regulation of Facilitating Prostitution in Recent Constitutional Case Law: Continuity and Adjustments in [Judgment No. 34 of 2026](#)*

**ABSTRACT** Il contributo analizza la [sentenza n. 34 del 2026](#) della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento della prostituzione, collocandola nel solco della giurisprudenza inaugurata dalle sentenze n. 141 e n. 278 del 2019. L'articolo si propone di verificare se la più recente pronuncia segni un'evoluzione dell'orientamento della Corte o, piuttosto, ne confermi l'impostazione di fondo. A tal fine, viene esaminato il passaggio dalla nozione di dignità a quella di vulnerabilità, mostrando come tale mutamento non incida sui presupposti sostanziali dell'intervento penale. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del principio di offensività in concreto e al carattere "debole" del controllo di proporzionalità, che tendono a trasferire sul piano applicativo la gestione delle criticità derivanti dall'ampiezza della fattispecie incriminatrice. Il contributo conclude rilevando come la giurisprudenza costituzionale confermi un modello nel quale la tenuta del sistema è affidata prevalentemente all'attività interpretativa del giudice, in assenza di una compiuta definizione teorica del bene giuridico tutelato.

*This article examines Italian Constitutional Court [judgment no. 34 of 2026](#) on the offence of facilitating prostitution, situating it within the line of case law established by judgments no. 141 and no. 278 of 2019. It aims to assess whether the recent decision marks a genuine shift in the Court's approach or rather confirms its underlying framework. The analysis examines the shift from the notion of human dignity to that of vulnerability, showing that this change does not affect the substantive grounds of criminal intervention. Attention is devoted to the role of the principle of concrete offensiveness and to the "weak" nature of proportionality review, which tends to shift the management of normative tensions to the level of judicial application. The article concludes that the Court's case law endorses a model in which the coherence of the system largely depends on judicial interpretation, in the absence of a fully developed theoretical definition of the protected legal interest.*

**KEYWORDS** Prostituzione; favoreggiamento; legge Merlin; Corte costituzionale; dignità; vulnerabilità; offensività in concreto; proporzionalità della pena; bene giuridico.

*Prostitution; facilitation; Merlin Law; Constitutional Court; human dignity; vulnerability; concrete offensiveness; proportionality; legal interest.*

**AUTHOR** Professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Firenze.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

\* \* \*



**SOMMARIO** 1. Premessa. – 2. La questione di legittimità costituzionale e la decisione della Corte. – 3. Dalla sentenza n. 141 del 2019 alla sentenza n. 278 del 2019: un’evoluzione incompiuta. – 4. La continuità della sentenza n. 34 del 2026. – 5. Il principio di proporzionalità: conferma di un controllo debole. – 6. Offensività in concreto e ruolo del giudice. – 7. Bene giuridico, vulnerabilità e persistenti criticità. – 8. La contraddizione del sistema: considerazioni conclusive.

## 1. Premessa

La [sentenza 20 marzo 2026, n. 34](#) della Corte costituzionale si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato relativo alla disciplina delle c.d. condotte parallele alla prostituzione previste dalla [legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), recante *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*. Essa affronta una questione circoscritta – concernente la proporzionalità del trattamento sanzionatorio del reato di favoreggiamento – ma si colloca all’interno di un quadro interpretativo più ampio, già delineato dalle precedenti pronunce della Corte, segnatamente la [sentenza 7 giugno 2019, n. 141](#) e la [sentenza 20 dicembre 2019, n. 278](#).

La rilevanza della decisione non risiede tanto nell’introduzione di nuovi principi, quanto nella conferma e nel consolidamento di un’impostazione già emersa nel 2019, fondata su una duplice direttrice: da un lato, il riconoscimento di un’ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle strategie di intervento penale in materia di prostituzione; dall’altro lato, l’attribuzione al giudice comune di un ruolo centrale nella delimitazione concreta dell’ambito applicativo delle fattispecie incriminatrici, attraverso il ricorso al principio di offensività.

In tale prospettiva, la [sentenza n. 278 del 2019](#) assume un rilievo particolare, in quanto segna un passaggio intermedio nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Pur muovendosi nel solco tracciato dalla [sentenza n. 141 del 2019](#), essa attenua il ricorso esplicito alla nozione di dignità, valorizzando invece il riferimento alla condizione di vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

Tale spostamento non elimina le tensioni teoriche sottese alla disciplina, ma contribuisce piuttosto a ridefinirle su un piano meno esplicitamente assiologico. Esso non incide, tuttavia, in modo sostanziale sulla funzione della fattispecie incriminatrice<sup>1</sup>.

La [sentenza n. 34 del 2026](#) offre, dunque, l’occasione per verificare se tale evoluzione abbia inciso sulla struttura del giudizio di legittimità costituzionale o se, al contrario, abbia determinato una mera riformulazione del linguaggio utilizzato, lasciando invariati i presupposti teorici dell’intervento penale in materia.

---

<sup>1</sup> Cfr. M. PICCHI, *Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1/2020, 364 ss.



## 2. La questione di legittimità costituzionale e la decisione della Corte

La questione sottoposta alla Corte costituzionale concerne la legittimità dell'art. 3, comma 1, n. 8), della legge n. 75 del 1958, limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di favoreggiamento della prostituzione. Il giudice rimettente dubita, in particolare, della compatibilità della previsione di un minimo edittale pari a due anni di reclusione, nonché dell'assenza di strumenti normativi idonei a differenziare il trattamento punitivo in relazione al concreto disvalore della condotta, prospettando una violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, comma 3, Cost.).

Le censure muovono da più fattispecie concrete, che mettono in evidenza la latitudine applicativa della norma incriminatrice: le condotte contestate consistono, tra l'altro, nell'accompagnamento delle persone che si prostituiscono nei luoghi di esercizio dell'attività, talora sorrette da finalità dichiaratamente protettive. In tale contesto, il giudice rimettente sottolinea come la fattispecie di favoreggiamento finisca per ricomprendere comportamenti caratterizzati da un disvalore significativamente differenziato, senza che il sistema sanzionatorio consenta un'adeguata graduazione della risposta punitiva.

La Corte costituzionale respinge le questioni, articolando una motivazione che si sviluppa lungo tre direttrici principali. In primo luogo, essa ribadisce che le scelte legislative in materia penale rientrano in un ambito di discrezionalità particolarmente ampio, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione<sup>2</sup>. In secondo luogo, esclude che la cornice edittale prevista per il reato di favoreggiamento presenti, in sé considerata, profili di irragionevolezza, valorizzando l'ampiezza dell'intervallo tra minimo e massimo come elemento idoneo a consentire un'adeguata individualizzazione della pena<sup>3</sup>. In terzo luogo, attribuisce rilievo decisivo agli strumenti ordinari di commisurazione della pena, ritenuti sufficienti a garantire l'adattamento della risposta sanzionatoria alle peculiarità del caso concreto<sup>4</sup>.

Elemento centrale della decisione è, tuttavia, il richiamo al principio di offensività in concreto, già valorizzato nella giurisprudenza costituzionale precedente<sup>5</sup>. La Corte ribadisce che spetta al giudice verificare se la condotta, pur formalmente riconducibile alla fattispecie incriminatrice, sia effettivamente idonea a realizzare il disvalore che giustifica l'intervento penale, potendo in caso contrario escluderne la rilevanza<sup>6</sup>. In tal modo, il principio di offensività viene configurato come criterio di delimitazione dell'ambito applicativo della norma, funzionale a evitare interpretazioni eccessivamente estensive e a ricondurre la fattispecie entro confini compatibili con i parametri costituzionali.

---

<sup>2</sup> V. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 7; v. anche Corte cost., [sent. n. 28 del 2022](#), cons. dir. § 6.1.

<sup>3</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 7.

<sup>4</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 8.

<sup>5</sup> Così si era già espressa la Corte costituzionale nella [sent. n. 141 del 2019](#), cons. dir. § 7.3.

<sup>6</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. §§ 7-8.



La soluzione adottata dalla Corte si inserisce, dunque, in un orientamento volto a mantenere separati il giudizio di legittimità costituzionale e l'applicazione della norma, con il risultato che le tensioni della disciplina vengono prevalentemente assorbite sul piano applicativo, più che risolte attraverso il sindacato di costituzionalità<sup>7</sup>.

### 3. Dalla sentenza n. 141 del 2019 alla sentenza n. 278 del 2019: un'evoluzione incompiuta

Per comprendere la portata della decisione del 2026, è necessario ricostruire il percorso giurisprudenziale inaugurato nel 2019, che costituisce il presupposto teorico dell'attuale assetto interpretativo. Su tale impostazione si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale, nel quale sono emerse, accanto a letture volte a valorizzare la funzione protettiva della disciplina<sup>8</sup>, posizioni fortemente critiche, che hanno evidenziato il rischio di una compressione dell'autodeterminazione individuale<sup>9</sup> e di una lettura paternalistica del fenomeno prostitutivo<sup>10</sup>.

La [sentenza n. 141 del 2019](#) ha rappresentato un passaggio decisivo, fondando la legittimità della disciplina penale delle condotte parallele alla prostituzione sulla nozione di dignità umana, intesa in senso oggettivo<sup>11</sup>. In tale prospettiva, la Corte ha escluso che la prostituzione

---

<sup>7</sup> In questo senso, v. già Corte cost., [sent. n. 278 del 2019](#), cons. dir. § 3.3; sul punto v. M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 9/2019.

<sup>8</sup> In particolare, S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. Danna, S. Niccolai, L. Tavernini, G. Villa (a cura di), *Né sesso né lavoro*, VandAePublishing, Milano, 2019, 78 ss.; D. DANNA, *Scivolare nel mito del sex work*, in AA. VV., *Sex work is not work. La prostituzione non è un lavoro*, Ortica, Roma, 2023, 74 ss., e F. VIGANÒ, *Il principio di laicità e le recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di aiuto al suicidio e favoreggiamento della prostituzione*, in [Sistema Penale](#), 2022, hanno sottolineato come il fenomeno prostitutivo si collochi frequentemente in contesti di vulnerabilità strutturale e come l'intervento penale possa essere giustificato anche in assenza di forme esplicite di sfruttamento. Al riguardo, v. anche P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020, 27 ss.; C.P. GUARINI, *La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata «protetta» dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in [Osservatorio costituzionale](#), 4/2019, 175 ss.; F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la "sostanza delle cose"*, in [Rivista AIC](#), 2/2020, 266 ss.

<sup>9</sup> V. A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in [Archivio penale](#), 1/2019; A. PACE, *Le 'escort' di S.B., ma Aspasia e Pericle*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2019, 1614 ss.; S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in [Diritto penale contemporaneo](#), 2019.

<sup>10</sup> V. M.O. MANTOVANI, *Reclutamento della prostituzione e doping autogeno: paternalismo e diritto penale*, in *Diritto penale e processo*, 6/2020, 823 ss.; A. CADOPPI, *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?*, *ivi*, 12/2019, 1653 ss.; F. BACCO, *La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale*, in [Sistema Penale](#), 7/2020, 5 ss.; G. BAFFA, *La condotta di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione nell'ambito del libero esercizio di prestazioni sessuali. A proposito della sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale (caso Tarantini)*, in [Giurisprudenza penale Web](#), 10/2029.

<sup>11</sup> Sul tema, v. M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, in *Quad. cost.*, 2002, 398 ss.; L. VIOLINI, *La dignità*



possa essere ricondotta alla sfera dei diritti inviolabili della persona, qualificandola piuttosto come attività economica suscettibile di limitazioni anche incisive, in funzione della tutela della persona e del rispetto di valori ritenuti fondamentali nell'ordinamento costituzionale<sup>12</sup>. In questa impostazione, la prostituzione viene sottratta all'ambito della libertà sessuale in senso stretto e ricondotta a una dimensione prevalentemente economica, suscettibile di valutazioni limitative da parte del legislatore.

La costruzione argomentativa risulta così imperniata su una concezione della dignità come limite oggettivo all'autodeterminazione, idoneo a giustificare l'intervento penale anche in presenza di scelte individuali formalmente libere<sup>13</sup>.

La successiva [sentenza n. 278 del 2019](#), pur confermando l'esito di infondatezza, introduce un significativo mutamento di accento sul piano motivazionale. In essa, infatti, il riferimento alla dignità viene ridimensionato, mentre assume maggiore rilievo il richiamo alla condizione di vulnerabilità delle persone coinvolte e alla discrezionalità del legislatore nella definizione delle strategie di intervento penale<sup>14</sup>. La Corte, pur senza rinnegare le premesse della precedente pronuncia, evita di fondare esplicitamente la decisione su una nozione forte di dignità, privilegiando un argomento che appare maggiormente ancorato alla dimensione fattuale del fenomeno. Tale evoluzione non si traduce, tuttavia, in una modifica sostanziale della struttura del giudizio. La funzione dell'incriminazione del favoreggiamento rimane quella di contenere il fenomeno prostitutivo attraverso la repressione delle attività di terzi, mentre la vulnerabilità opera come presupposto implicito della legittimità dell'intervento penale. Il passaggio dalla dignità alla vulnerabilità non incide, dunque, sui presupposti sostanziali della giustificazione della repressione penale, né sul rapporto tra autodeterminazione individuale e tutela penale<sup>15</sup>. In questa impostazione, il riferimento all'autodeterminazione risulta, di fatto, neutralizzato a monte, in quanto non viene riconosciuto come parametro idoneo a fondare un limite all'intervento penale.

In questo senso, l'evoluzione può essere qualificata come incompiuta: la Corte riformula il linguaggio della motivazione, senza incidere sul nucleo dell'impostazione, continuando a fondare la legittimità della disciplina su una presunzione generalizzata circa le condizioni in cui si svolge l'attività di prostituzione, assunta in termini non esplicitati quale presupposto del bisogno di tutela dei soggetti coinvolti, senza che ne siano chiariti i criteri di verifica<sup>16</sup>.

---

*umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte costituzionale (sent. 141 del 2019), in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2021, 444 ss.*

<sup>12</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 141 del 2019](#), cons. dir. § 5.2.

<sup>13</sup> Al riguardo, critiche sono state espresse da R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 10/2019, e A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, [ivi](#), 6/2019.

<sup>14</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 278 del 2019](#), cons. dir. § 3.1.

<sup>15</sup> Cfr. M. PICCHI, *Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione*, [cit.](#)

<sup>16</sup> In senso critico, v. A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta*



La vulnerabilità tende così a operare non come categoria giuridica definita, ma come presupposto generalizzato dell'intervento penale, fondato su una rappresentazione del fenomeno più prossima a una valutazione di tipo antropologico che a un accertamento giuridico in concreto.

#### 4. La continuità della sentenza n. 34 del 2026

La [sentenza n. 34 del 2026](#) si colloca in modo lineare nella traiettoria delineata dalle decisioni del 2019, confermandone i tratti essenziali e rafforzandone, per alcuni aspetti, le implicazioni applicative.

La Corte ribadisce, in primo luogo, che la disciplina penale delle condotte parallele costituisce espressione di una scelta di politica criminale pienamente legittima, orientata alla tutela della persona che si prostituisce, considerata come soggetto esposto a condizioni di vulnerabilità idonee a incidere sulla sua libertà effettiva di autodeterminazione. In tale prospettiva, la repressione del favoreggiamento non richiede la dimostrazione di uno sfruttamento in senso stretto, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a facilitare l'esercizio della prostituzione.

Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, l'affermazione secondo cui anche comportamenti privi di finalità di lucro o sorretti da intenti solidaristici possono rientrare nell'ambito applicativo della previsione incriminatrice<sup>17</sup>. Il giudizio di disvalore viene così ancorato alla funzione concreta della condotta all'interno del fenomeno complessivo, accentuando una lettura oggettivizzata della fattispecie, nella quale il movente solidaristico perde rilievo autonomo. Ne consegue che la rilevanza penale dipende dal contributo oggettivo della condotta all'esercizio dell'attività prostitutiva.

In questo quadro, la decisione conferma implicitamente una concezione sistemica della disciplina, nella quale la repressione delle condotte di agevolazione risponde all'esigenza di evitare che l'attività di prostituzione si strutturi attraverso l'intervento di soggetti terzi, anche in forme non immediatamente riconducibili allo sfruttamento. L'intervento penale assume, dunque, una funzione di contenimento del fenomeno nel suo complesso, coerente con una logica che mira a impedire la formazione di un contesto organizzato di supporto all'attività prostitutiva<sup>18</sup>.

---

salva la legge Merlin, in [Diritti Comparati](#), 20 giugno 2019; per una lettura più aderente alla prospettiva della Corte costituzionale, v. S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 7.

<sup>18</sup> In questa prospettiva, v. M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, cit.; S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit.; per una lettura critica della funzione sistemica della disciplina, v. M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale*, [cit.](#)



La continuità con le precedenti pronunce emerge, infine, nella scelta della Corte di non intervenire sulla struttura della fattispecie incriminatrice, nonostante le criticità evidenziate dal giudice rimettente. Anche nella [decisione del 2026](#), infatti, la Corte si astiene da interventi manipolativi, ritenendo che le eventuali rigidità della disciplina possano essere compensate attraverso gli strumenti interpretativi e applicativi già presenti nell'ordinamento, in particolare mediante il ricorso al principio di offensività e ai criteri di individualizzazione della pena<sup>19</sup>.

## 5. Il principio di proporzionalità: conferma di un controllo debole

Il profilo della proporzionalità della pena costituisce il nucleo specifico della questione sottoposta alla Corte, ma la risposta offerta si colloca entro coordinate ormai consolidate nella giurisprudenza costituzionale.

La Corte ribadisce che il principio di proporzionalità, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., non richiede una corrispondenza puntuale tra pena e disvalore del fatto, ma vieta esclusivamente scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate<sup>20</sup>. In tale prospettiva, la soglia di intervento del giudice costituzionale viene mantenuta elevata, essendo limitata ai casi in cui la previsione legislativa determini una compressione evidente e non giustificabile del principio di colpevolezza e della funzione rieducativa della pena.

Applicando tale criterio al caso di specie, la Corte esclude che il minimo edittale di due anni di reclusione integri un'ipotesi di manifesta sproporzione. A tal fine, viene valorizzata l'ampiezza della forbice sanzionatoria, che consente al giudice di graduare la pena in relazione alla gravità concreta del fatto, nonché il complesso degli strumenti ordinari di individualizzazione della pena, ritenuti idonei a compensare eventuali rigidità della fattispecie incriminatrice<sup>21</sup>. Ne deriva una concezione del controllo di costituzionalità che può essere qualificata come 'debole', in quanto limitata alla verifica di una non manifesta irragionevolezza e incapace di incidere sulla struttura della fattispecie e sulla differenziazione, sul piano normativo, di condotte di disvalore sensibilmente diverso. In tal modo, la proporzionalità si configura come parametro di controllo esterno, privo di reale incidenza sulla struttura della fattispecie, mentre al giudice è rimessa la gestione delle ricadute applicative derivanti dalla sua ampiezza, senza incidere sulla selezione legislativa dei comportamenti penalmente rilevanti. In questo senso, la decisione si inserisce in un orientamento più ampio volto a privilegiare soluzioni non manipolative, riservando l'intervento correttivo della Corte alle sole ipotesi di evidente irragionevolezza del sistema<sup>22</sup>. In

<sup>19</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. §§ 8-9.

<sup>20</sup> V. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 7; v. anche Corte cost., [sent. n. 28 del 2022](#), cons. dir. § 6.1.

<sup>21</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. § 8.

<sup>22</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 197 del 2023](#), cons. dir. 5.3.2 e [sent. n. 63 del 2022](#), cons. dir. § 4.1. Sul rapporto



tale prospettiva, la decisione appare espressione di una scelta di stabilizzazione dell'assetto normativo, che privilegia la continuità dell'impianto vigente rispetto a un riesame critico dei suoi presupposti teorici.

## 6. Offensività in concreto e ruolo del giudice

All'interno dell'impianto argomentativo della sentenza, il principio di offensività in concreto assume una funzione centrale, configurandosi come il principale strumento attraverso il quale la Corte tenta di ricondurre a coerenza costituzionale una previsione incriminatrice ampia.

La Corte ribadisce che spetta al giudice verificare, caso per caso, se la condotta integri effettivamente il nucleo di disvalore che giustifica l'intervento penale, potendo escludere la configurabilità del reato qualora essa si riveli, in rapporto alle specifiche circostanze, priva di una reale capacità lesiva<sup>23</sup>. In tal modo, l'offensività non opera soltanto come criterio interpretativo, ma assume la funzione di filtro sostanziale, idoneo a delimitare l'ambito applicativo della norma e a evitare che condotte meramente formali vengano attratte nell'area del penalmente rilevante<sup>24</sup>.

Questa impostazione consente alla Corte di mantenere ferma la struttura della fattispecie incriminatrice, pur riconoscendone implicitamente l'ampiezza e la potenziale indeterminatezza. Il riequilibrio del sistema è affidato alla valorizzazione di un criterio applicativo affidato al giudice, chiamato a distinguere tra condotte dotate di effettiva offensività e comportamenti che, pur riconducibili al dato letterale, risultano privi del disvalore che giustifica la sanzione penale.

Tuttavia, tale soluzione comporta una significativa espansione del ruolo del giudice, che si trova investito di una funzione di selezione non meramente interpretativa, ma sostanzialmente integrativa della fattispecie. La verifica dell'offensività in concreto implica, infatti, una valutazione che incide direttamente sull'individuazione del perimetro del penalmente rilevante, con possibili ricadute in termini di prevedibilità della norma e di uniformità applicativa.

Ne consegue una tensione tra esigenze di flessibilità del sistema e principi di determinatezza e legalità, che la Corte risolve valorizzando la dimensione applicativa della fattispecie. In questo senso, il principio di offensività finisce per operare non tanto come limite alla potestà legislativa, quanto come criterio di gestione delle criticità derivanti dall'ampiezza della fattispecie e delle

---

tra proporzionalità e tecniche decisorie, v. N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, spec. 319 ss.; I. GRIMALDI, *Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte costituzionale*, in [Giurisprudenza penale web](#), 5/2020.

<sup>23</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 34 del 2026](#), cons. dir. §§ 7-8.

<sup>24</sup> La Corte costituzionale si era già espressa in tal senso nella [sentenza 18 luglio 2025, n. 113](#), § 4.3. Sul punto v. G.L. GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in [Sistema penale](#), 7-8/2025, 129-138.



difficoltà di accertamento delle condizioni soggettive, rimaste irrisolte sul piano normativo. Esso tende così a trasformarsi da limite *ex ante* alla potestà legislativa in una clausola elastica *ex post*, affidata alla valutazione giudiziale in sede applicativa.

## 7. Bene giuridico, vulnerabilità e persistenti criticità

Nonostante la linea di continuità che emerge dalla giurisprudenza costituzionale recente, permangono alcuni profili problematici di carattere strutturale che la sentenza in commento non contribuisce a chiarire in modo definitivo. Tali profili sono stati oggetto di ampio confronto in dottrina, che ha messo in luce come l'impostazione della Corte rischi di prescindere dalle trasformazioni contemporanee del fenomeno e dal suo possibile intreccio con forme di autodeterminazione ed emancipazione<sup>25</sup>.

In primo luogo, continua a risultare incerta, sul piano della giustificazione dell'incriminazione, l'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di favoreggiamento della prostituzione. La Corte fa riferimento, in modo non del tutto lineare, alla dignità, ai diritti fondamentali della persona e alla tutela dei soggetti vulnerabili, senza tuttavia offrire una ricostruzione unitaria di tali categorie. In questa prospettiva, il richiamo a nozioni quali dignità e vulnerabilità tende a svolgere una funzione giustificativa dell'intervento penale senza essere accompagnato da una loro puntuale definizione sul piano giuridico. In tal modo, esse assumono un ruolo che eccede la mera qualificazione normativa. Tale pluralità di richiami, pur consentendo una certa elasticità argomentativa, rende difficile individuare il fondamento preciso dell'incriminazione e valutare la coerenza interna della disciplina, soprattutto nei casi in cui la condotta non presenti connotazioni di sfruttamento o coercizione.

In secondo luogo, il riferimento alla vulnerabilità assume un ruolo sempre più centrale non solo come dato descrittivo del fenomeno, ma come presupposto normativo della legittimazione dell'intervento penale, con un elevato grado di indeterminatezza. In questa prospettiva, essa non viene utilizzata come categoria da accertare caso per caso, ma tende a operare come presupposto generalizzato, idoneo a giustificare l'intervento penale anche in assenza di specifiche condizioni di soggezione o sfruttamento. La Corte assume che la persona che si prostituisce si trovi, in via generale, in una condizione tale da giustificare la repressione delle condotte di agevolazione, senza tuttavia precisare i criteri in base ai quali tale condizione debba essere accertata. Tale impostazione riflette, in via implicita, la difficoltà di distinguere sul piano normativo tra situazioni di prostituzione pienamente volontaria e situazioni caratterizzate da forme di condizionamento. Si tratta, tuttavia, di una difficoltà di natura prevalentemente epistemica e probatoria, che non appare di per sé idonea a giustificare, sul piano costituzionale, un'estensione generalizzata dell'intervento penale. Ne deriva una nozione elastica, suscettibile

---

<sup>25</sup> V. F. GIUNTA, *Le prostituzioni: tra fatto e diritto*, in [La giustizia penale](#), 7/2013, spec. 476 ss.



di essere utilizzata come fondamento generalizzato della tutela penale, anche in assenza di una verifica concreta delle condizioni individuali e in presenza di difficoltà di accertamento che attengono al piano probatorio più che a quello normativo.

Infine, emerge una persistente componente paternalistica, che si manifesta nella tendenza a proteggere la persona anche contro le sue scelte. L'assunto secondo cui la prostituzione si svolgerebbe, nella maggior parte dei casi, in condizioni tali da compromettere la libertà effettiva di autodeterminazione consente alla Corte di giustificare l'intervento penale anche in presenza di comportamenti volontari, ridimensionando il rilievo del consenso del soggetto coinvolto. Questo profilo, pur coerente con una logica di protezione dei soggetti deboli, è stato oggetto di letture divergenti, oscillanti tra la valorizzazione della funzione protettiva dell'intervento penale e la critica per il rischio di una compressione indebita dell'autonomia individuale<sup>26</sup>.

In tale quadro, la [sentenza n. 34 del 2026](#) conferma un'impostazione nella quale la legittimità della disciplina non è fondata su una definizione rigorosa del bene giuridico, ma su un intreccio di categorie – dignità, vulnerabilità, tutela della persona – che, pur convergenti sul piano delle finalità, rimangono tra loro non pienamente coordinate sul piano teorico-sistematico.

## 8. La contraddizione del sistema: considerazioni conclusive

Un ulteriore profilo problematico, che la [sentenza n. 34 del 2026](#) non affronta espressamente ma che emerge con chiarezza dal quadro complessivo, riguarda la struttura stessa del modello delineato dalla legge n. 75 del 1958.

Da un lato, la prostituzione non è penalmente vietata né per il soggetto che la esercita né per il cliente; dall'altro lato, vengono criminalizzate le condotte di terzi che ne agevolano l'esercizio, anche quando esse non presentino caratteri di sfruttamento o coercizione. Questa configurazione determina una tensione interna tra la liceità dell'attività principale e l'illiceità delle condizioni che ne consentono lo svolgimento, con la conseguenza che l'ordinamento finisce per tollerare il fenomeno nella sua dimensione individuale, ma ne ostacola ogni possibile strutturazione sul piano organizzativo.

In una prospettiva sistematica, tale modello può essere interpretato come espressione di una scelta coerente con il modello abolizionista, volto a contenere il fenomeno senza colpire direttamente la persona che si prostituisce. Il modello si caratterizza per una forma di intervento indirettamente paternalistico, in cui l'ordinamento non vieta l'attività in quanto tale, ma ne limita le condizioni di esercizio attraverso la repressione delle relazioni e dei supporti che ne consentono lo svolgimento. Ne deriva un assetto nel quale l'intervento penale non si dirige contro l'attività in sé, ma contro il contesto che la rende concretamente praticabile. Tuttavia,

---

<sup>26</sup> Cfr. A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale*, cit.; M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale*, [cit.](#); R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione*, cit.



esso comporta anche il rischio di produrre effetti indiretti di marginalizzazione sul piano organizzativo e delle condizioni di sicurezza dell'attività, limitando le possibilità di esercizio dell'attività in condizioni di maggiore sicurezza e rendendo più difficile distinguere, sul piano applicativo, tra condotte effettivamente lesive e comportamenti privi di significativo disvalore.

[La sentenza](#) in commento si colloca pienamente all'interno di questo schema, confermandone l'impianto senza intervenire sui suoi elementi di maggiore criticità. La Corte ribadisce la legittimità della scelta legislativa e rinvia, ancora una volta, al giudice il compito di adattare la norma alle peculiarità del caso concreto, attraverso il ricorso al principio di offensività e agli strumenti di individualizzazione della pena. Nel complesso, la decisione si presenta come una pronuncia di continuità, che consolida un modello interpretativo già definito, senza introdurre elementi di discontinuità nella qualificazione del fenomeno né nella delimitazione della fattispecie incriminatrice. L'evoluzione avviata nel 2019 non conduce, dunque, a un ripensamento della disciplina, ma si traduce in una progressiva ridefinizione degli strumenti argomentativi utilizzati per sostenerne la legittimità.

Permangono, in questo quadro, alcuni nodi teorici di fondo: l'indeterminatezza del bene giuridico, l'ampio ricorso alla nozione di vulnerabilità e il ruolo centrale attribuito al giudice nella delimitazione concreta dell'ambito applicativo della norma. La tenuta complessiva del sistema appare, pertanto, affidata più alla capacità dell'interpretazione giudiziale di adattarsi alle diverse situazioni concrete che a una definizione teoricamente compiuta dei presupposti dell'intervento penale. Tale esito conferma, peraltro, la difficoltà di applicare una disciplina costruita su una rappresentazione sostanzialmente unitaria del fenomeno a una realtà che si presenta oggi molto più differenziata. Accanto alle forme tradizionali di prostituzione, sono emerse modalità di esercizio e di intermediazione profondamente mutate, nonché attività ulteriori che si collocano ai margini delle categorie legislative classiche e ne mettono alla prova la tenuta. Basti pensare, in particolare, ai servizi di assistenza sessuale rivendicati in favore delle persone con disabilità<sup>27</sup>, che mostrano come il nesso tra mercimonio sessuale, vulnerabilità e sfruttamento non possa più essere ricostruito in termini indistinti e uniformi.

In questa prospettiva, la scelta di affidare alla sola leva penale il contenimento del fenomeno mostra ancora più chiaramente i propri limiti<sup>28</sup>: non solo perché non incide sulle cause sociali e culturali che ne stanno alla base, ma anche perché fatica a confrontarsi con attività nuove o differenziate, rispetto alle quali le categorie di reclutamento e favoreggiamento rischiano di operare in modo eccessivamente rigido. Ne deriva l'esigenza di un ripensamento complessivo della disciplina, capace di distinguere più nettamente tra sfruttamento, agevolazione e attività che, pur coinvolgendo la sessualità a pagamento o forme di intermediazione, eccedono lo schema tradizionale della prostituzione e ne mettono in discussione la tenuta.

---

<sup>27</sup> V. F. DONELLI, *Profili penali della "disobbedienza sessuale": la pena come rimedio alla solitudine. Riflessioni a margine dei rapporti fra diritto penale e neo-costituzionalismo*, in *L'indice penale*, 2/2018, 385 ss.

<sup>28</sup> Cfr. I. MERZAGORA, G. TRAVANI, *Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2/2017, 635 ss.